

OGGETTO: Decreto Legge N. 187 del 12 novembre 2010 recante misure urgenti in materia di sicurezza.

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale del 12-11-2010 n. 265 è stato pubblicato il D.L. n. 187 del 12.11.2010, il quale è entrato in vigore il 13 novembre 2010.

Tale decreto, recante misure urgenti in materia di sicurezza, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136 del 13.8.2010, entrata in vigore il 7.9.2010, ha introdotto, tramite gli articoli 6 e 7, alcune disposizioni interpretative, attuative e modificative del citato art. 3 il quale prevede: *“Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici debbano utilizzare uno o più c/c bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche [...]”*, nonché modificative dell'art. 6, della medesima Legge, allo scopo di chiarirne i contenuti.

Innanzitutto viene definito che l'art. 3 della suddetta legge, si applica immediatamente ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 136/2010 ed ai relativi subappalti e subcontratti, mentre i contratti stipulati anteriormente alla stessa data ed i relativi subappalti e subcontratti dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui all'art. 3 entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge 136/2010, ossia entro il 7 marzo 2011.

Il decreto legge chiarisce chi siano i destinatari delle norme sulla tracciabilità definendo che l'espressione “filiera delle imprese”, di cui ai commi 1 e 9 dell'art. 3 della legge 136/2010 si intende riferita ai subappalti (come definiti dall'art 118, commi 11 del d.lgs n.163/2006 del Codice degli appalti), nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

Secondo alcuni commentatori parrebbe potersi ritenere, quindi, che tale disciplina si applichi a quei subcontratti che abbiano un collegamento diretto con l'oggetto del contratto principale. consentendo di limitare, per quanto riguarda gli appalti di lavori pubblici, l'obbligo della tracciabilità a tutti i subcontraenti dell'appaltatore principale ed a tutti i subcontraenti del subappaltatore (o titolare di contratto assimilato al subappalto). L'obbligo non si estende, invece, ai successivi anelli della catena produttiva (ad esempio al fornitore del fornitore), in quanto manca, in tal caso, il nesso diretto con l'esecuzione del contratto principale.

Il Decreto fornisce l'interpretazione dell'espressione “anche in via non esclusiva”, riferita nel 1° comma dell'art 3 della legge 136 ai conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, specificando che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purchè per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione, alla stazione appaltante, circa il conto o i conti utilizzati, sui quali possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche.

Con l'art 7 del Decreto viene introdotta la possibilità, di utilizzare, per i movimenti finanziari, oltre al bonifico bancario o postale, altri strumenti di pagamento idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni. I medesimi strumenti sono consentiti per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche (purché tali strumenti garantiscano la piena tracciabilità dell'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi oggetto della commessa), ovvero per il reintegro di somme provenienti da conti correnti dedicati, ma utilizzate per spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture relative ai contratti in questione.

Il decreto, inoltre, in relazione all'obbligo dell'indicazione del CUP (Codice Unico di Progetto) negli strumenti di pagamento, lo limita ai casi in cui sia obbligatorio ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, (progetti di investimento pubblico) prevedendo, in tutti gli altri casi, che gli strumenti di tracciabilità debbano riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG (Codice Identificativo di Gara), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su richiesta della stazione appaltante. Viene, pertanto, soppresso l'obbligo per la stazione appaltante di chiedere il CUP al dipartimento competente della presidenza del Consiglio dei ministri.

Si evidenzia che la possibilità di utilizzare conti correnti già esistenti è esplicitamente introdotta, purché siano comunicati alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi di tali conti entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione, così come per i conti dedicati, il termine entro il quale detti estremi devono essere comunicati è sempre di sette giorni, ma dalla loro accensione.

E' mantenuto l'obbligo, entro gli stessi limiti temporali, della comunicazione ai medesimi soggetti sopra indicati delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

L'impegno relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari deve essere previsto, pena nullità assoluta dello stesso, in un'apposita clausola contenuta nei contratti sottoscritti dalla stazione appaltante e dagli appaltatori.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento, da parte della propria controparte, agli obblighi di tracciabilità finanziaria sono tenuti a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

In materia sanzionatoria, si sottolinea che le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione della normativa in commento sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente, e in caso di opposizione, il giudice competente è quello del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

Si informa, inoltre, che **l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**, con la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010, **ha proceduto all'emanazione delle linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della legge 136/2010, come modificato dagli articoli 6 e 7 D.L. 187/2010.

L'Autorità, considerata la delicatezza e la complessità della materia ed il suo impatto sul mercato, ha adottato tale determinazione con l'obiettivo di offrire alcune indicazioni operative per l'applicabilità della disposizione contenuta nel citato articolo 3.

Si segnala che l'allegato 1 del documento sopra indicato evidenzia due schemi di clausola inseribili nell'ambito dei contratti pubblici interessati dall'art. 3 della legge 136/2010.

Per prendere visione della Determina si rimanda al sito internet dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture www.autoritalavoripubblici.it/ .